

AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE

VIA DEL MASO SMALZ, 3 - 38122 TRENTO - C.F. 80016510226

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI TERRENI
INCLUSI NEL GIARDINO BOTANICO DELLE VIOTE SULLE PP.FF: 4037 E
4118/4 IN C.C. SOPRAMONTE.

In esecuzione della deliberazione della Commissione amministratrice n. XX del
27/05/2025, tra:

- l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, di seguito denominata anche
Azienda forestale, con sede in Trento in via del Maso Smalz, 3, partita IVA
00835990227, codice fiscale 80016510226, rappresentata dal Direttore dott.
Maurizio Fraizingher, nato a [REDACTED], domiciliato per
la carica in Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il
patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di
Sopramonte, e

- il MUSE – Museo delle Scienze con sede a Trento in Corso del Lavoro e
della Scienza n. 3, codice fiscale 80012510220 e partita IVA 00653950220,
rappresentato dal direttore dott. Massimo Bernardi nato a [REDACTED]
[REDACTED], domiciliato per la carica presso il Museo stesso, di seguito
denominato concessionario,

si conviene quanto segue:

Art. 1

L'Azienda forestale Trento – Sopramonte, come sopra rappresentata, concede
in uso al MUSE – Museo delle Scienze, come sopra rappresentato, che
accetta, parte dei terreni inclusi nel perimetro del Giardino Botanico ubicati in
località Viote del Monte Bondone (TN), e identificati dalle pp. ff. 4137 e 4118/4

in C.C. Sopramonte (TN), come evidenziato nell'allegato estratto di mappa catastale in scala 1:2000 e nell'aerofotogrammetria in scala 1:2000, documenti che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.

I terreni vengono consegnati al concessionario, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.

L'Azienda forestale non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i terreni presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando quindi esonerata, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile.

La presente concessione è soggetta a condizione risolutiva che gli immobili vengano destinati esclusivamente per attività di conservazione della flora e per iniziative con preminenti finalità didattico-culturali.

Art. 2

Il MUSE – Museo delle Scienze, concessionario delle pp. ff. dettagliatamente indicate nel precedente art. 1 in C.C. Sopramonte, autorizza l'ingresso gratuito al Giardino Botanico Alpino delle Viole del Monte Bondone a tutti i censiti di Sopramonte.

Tale beneficio, valido per tutta la durata del presente atto, potrà essere usufruito dagli abitanti di Sopramonte tramite l'esibizione al Custode del Giardino di idoneo documento comprovante la residenza a Sopramonte dell'interessato alla visita.

Art. 3

L'uso dei terreni viene concesso dalla data di sottoscrizione del contratto e fino al 31/12/2030.

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, delegare, subaffittare a terzi, in tutto o in parte, il bene concesso in uso.

E' fatta salva la possibilità di disdetta da l'una o dall'altra parte, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione.

L'Azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per ragioni di interesse pubblico.

Alla scadenza, o al momento dell'esecutività del recesso, i terreni dovranno essere restituiti all'Azienda forestale nelle medesime condizioni nelle quali sono stato consegnati, salvo gli eventuali interventi di miglioria che l'Azienda forestale abbia eventualmente preventivamente acconsentito in forma scritta.

Il concessionario si assume la custodia dei terreni oggetto del presente atto ed esonera l'Azienda forestale da qualsiasi responsabilità derivante da attività ivi svolte e conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e liberando conseguentemente l'Azienda forestale.

Art. 4

Il canone annuo è stabilito in Euro 100,00 (cento/00), che il concessionario si impegna a corrispondere all'Azienda forestale con le seguenti modalità:

- Euro 100,00 alla firma del contratto per l'annualità 2025;
- Euro 100,00 entro il 30 aprile degli anni successivi (2026, 2027, 2028, 2029, 2030);

Il versamento dovrà essere effettuato con il metodo PagoPA tramite i bollettini

precompilati che saranno spediti a cura dell'Azienda forestale.

Il canone di cui al presente articolo potrà essere eventualmente rideterminato annualmente da parte dell'Azienda forestale a decorrere dal secondo anno di concessione, nella misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

Il mancato pagamento del canone entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Art. 5

La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico dell'Azienda forestale. Gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa degli immobili oggetto della presente convenzione sono a carico del concessionario, previa autorizzazione scritta dell'Azienda forestale e supervisione dell'ufficio tecnico competente.

Il concessionario è obbligato ad effettuare il periodico sfalcio dell'erba.

Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

L'Azienda forestale potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni,

derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.

Art. 6

E' fatto divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie dei beni in uso, senza il consenso scritto dell'Azienda forestale.

In ogni caso, a fine gestione, l'Azienda forestale avrà il diritto di pretendere il ripristino a spese del concessionario o di ritenere le nuove opere senza riconoscere alcun compenso.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1592 e 1593 del codice civile.

Art. 7

Tutte le spese d'uso relative all'immobile oggetto del presente atto sono a carico del concessionario.

Art. 8

Il concessionario esonera l'Azienda forestale dalla responsabilità civile derivante da eventuali danni che dall'uso dell'immobile possono derivare a persone o cose.

Art. 9

Il mancato tempestivo e puntuale adempimento da parte del concessionario alle disposizioni previste dal presente atto comporterà la revoca della presente concessione con l'obbligo da parte del concessionario di immediata consegna degli immobili all'Azienda forestale.

Art. 10

Il concessionario dovrà usare i terreni con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del Codice

Civile.

Art. 11

Il concessionario dichiara di aver visitato i terreni locatigli e di averli trovati in buono stato ed adatto all'uso convenuto.

Art. 12

L'Azienda forestale si riserva di verificare lo stato dei terreni almeno una volta all'anno. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione, l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il Foro di Trento.

Art. 13

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m., di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.

Art. 14

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del concessionario.

Art. 15

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 –

Parte 1^a - della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto.

Trento, lì

L'AZIENDA FORESTALE

IL CONCESSIONARIO

dott. Maurizio Fraizingher

dott. Bernardi Massimo

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, n.

2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n.14.

Letto, firmato e sottoscritto

L'AZIENDA FORESTALE	IL CONCESSIONARIO
dott. Maurizio Fraizingher	dott. Bernardi Massimo

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 21/05/2025 14:33:16

IMPRONTA: 66303264396266316232383763303930636539656632303263343631666665333636663165653834